

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 giugno 2017, n. 20

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(GU n.51 del 23-12-2017)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 13 giugno 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2017, n. 577

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2000, n. 39, e' inserito il seguente comma 2/bis:

«2/bis. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varieta' degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicita' devono essere indicati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di piu' interpretazioni e' valida quella piu' favorevole all'acquirente.»

Art. 2

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:

«3. Le merci offerte al pubblico devono essere individuate in modo non equivoco ed il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita. In occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione o equiparate e promozionali e' ammesso l'uso dei doppi prezzi, con l'indicazione dello sconto espresso in percentuale.»

Art. 3

1. Nel comma 2 dell'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' soppressa la seguente frase: «Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'articolo 23.»

Art. 4

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 23 - Collaudo degli impianti

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti stradali e autostradali di nuova costituzione non possono essere posti in esercizio prima che ne sia stata verificata la conformita' ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'accertamento di conformita' dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge e' svolto da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto, mediante

collaudo di prevenzione incendi che attesti la conformita' dell'impianto al progetto autorizzato.

3. Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto trasmette il verbale di collaudo di prevenzione incendi all'amministrazione competente che, entro 5 giorni dalla ricezione, provvede a trasmetterlo alle seguenti strutture organizzative, competenti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza di quanto attestato nel collaudo antincendio:

a) Ufficio delle Dogane di Bolzano;

b) Ufficio Servizio strade competente (statale, provinciale o comunale);

c) Ufficio Prevenzione incendi dell'Agenzia per la Protezione civile;

d) Ripartizione provinciale Economia.

4. I controlli di cui al comma 3 devono essere effettuati entro i successivi 60 giorni. Gli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 trasmettono l'esito del rispettivo controllo alla Ripartizione provinciale Economia, che provvede all'adozione del relativo provvedimento.

5. Nel caso di impianti di distribuzione di carburante stradali e autostradali oggetto di rinnovo, la verifica periodica - da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente - volta ad accertare la conformita' dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge e' svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui al comma 2 del presente articolo, incaricato dal titolare dell'autorizzazione, mediante perizia giurata che attesti la conformita' dell'impianto al progetto autorizzato e alle successive modifiche di impianto.

6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'amministrazione competente la perizia giurata di cui al comma 5 almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di 15 anni di cui allo stesso comma.

7. Nel caso di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, la verifica periodica - da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente - volta ad accertare la conformita' dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, e' svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui al comma 2 del presente articolo, incaricato dal titolare dell'autorizzazione.

8. Ai titolari degli impianti di distribuzione di carburante stradali e autostradali oggetto di rinnovo che abbiano gia' presentato domanda e per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, non si sia potuto procedere ad effettuare la verifica periodica ai sensi del previgente articolo 23, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' per ulteriori 12 mesi a partire dall'entrata in vigore delle modifiche stesse. Entro tale termine i titolari degli impianti dovranno provvedere all'accertamento di conformita' di cui al comma 5 del presente articolo e trasmettere la perizia giurata all'amministrazione competente, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22.»

Art. 5 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 11;

b) il comma 3 dell'articolo 37;

c) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 37;

d) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 37.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher